

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

SERVIZIO PENALE

Rel. III/301/2010

**Rassegna degli orientamenti della Corte europea dei
diritti dell'uomo**

(gennaio - marzo 2010)

Sommario

Art. 1

Giurisdizione – Cattura di nave in alto mare – Responsabilità (Grande Camera, Medvedyev e altri c. Francia, 29 marzo 2010)

Art. 3

Divieto di tortura – Divieto di trasferimento di detenuti verso Paesi che applicano la pena di morte — Conflitto con obblighi pattizi (Al-Saadoon e Mufdhi c. U.K., 2 marzo 2010)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Detenzione amministrativa di minori richiedenti asilo (Muskhadzhiyeva ed altri c. Belgio, 19 gennaio 2010)

Art. 5 § 1

Privazione della libertà - Nei modi previsti dalla “legge” – Inseguimento e cattura di nave straniera in alto mare – Stati non facenti parte alle convenzioni internazionali in materia – Autorizzazione dello Stato di bandiera – Sufficienza – Condizioni (Grande Camera, Medvedyev e altri c. Francia, 29 marzo 2010)

Art. 5 § 3

Privazione della libertà – Diritto ad essere tradotti al più presto dinanzi a un giudice (Grande Camera, Medvedyev e altri c. Francia, 29 marzo 2010)

Art. 6 § 1

Equo processo – Accesso alla giustizia - Patteggiamento in sede di udienza preliminare –Ruolo della parte offesa (Mihova c. Italia, 30 marzo 2010)

Equo processo - Pubblicità dell’udienza nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione (Bongiorno e altri c. Italia, 5 gennaio 2010)

Equo processo - Pubblicità dell’udienza nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione (Leone c. Italia, 2 febbraio 2010)

Equo processo – Ricorsi promossi davanti alle autorità giudiziarie avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 41-bis della l. n. 354/1975 – Inammissibilità per mancanza di interesse (Mole c. Italia, 12 gennaio 2010)

Equo processo – Ricorsi promossi davanti alle autorità giudiziarie avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 41-bis della l. n. 354/1975 – Inammissibilità per mancanza di interesse (Barbaro c. Italia, 16 febbraio 2010)

Equo processo - Utilizzazione in giudizio delle dichiarazioni autoincriminanti rese dalla persona sospettata di reato in occasione di un controllo stradale (18 febbraio 2010, Zaichenko c. Russia)

Equo processo – Rifiuto di sospendere l’esecuzione di una pena, basato sull’appartenenza ad una minoranza (Paraskeva Todorova c. Bulgaria , 25 marzo 2010)

Equo processo – Decisioni sull’accesso ai dati personali inclusi nel sistema informativo Schengen – Inapplicabilità dell’art. 6 (Dalea c. Francia, 2 febbraio 2010)

Equo processo – Crimini contro l’umanità commessi durante la seconda guerra mondiale – Irragionevole ritardo nell’avvio del procedimento penale (Sommer c. Italia, 23 marzo 2010)

Art. 6 § 2

Equo processo – Presunzione di innocenza – Perseguimento penale di un pubblico funzionario basato sugli esiti di un rapporto redatto in sede disciplinare (Poncelet c. Belgio, 30 marzo 2010)

Art. 6 § 3

Equo processo – Crimini contro l’umanità commessi durante la seconda guerra mondiale – Impossibilità di provare la propria innocenza a causa del passaggio del tempo (Sommer c. Italia, 23 marzo 2010)

Equo processo – Impossibilità di interrogare un testimone a carico sentito per rogatoria internazionale (Sommer c. Italia, 23 marzo 2010)

Equo processo – Condanna basata su testimonianze ritrattate (Orhan Çaçan c. Turchia, 23 marzo 2010)

Equo processo – Assistenza gratuita di un interprete nella fase iniziale delle indagini (Diallo c. Svezia, 5 gennaio 2010)

Equo processo – Notificazione dell'atto di citazione a giudizio – Imputato irreperibile – Onere di comunicare di comunicare il proprio indirizzo (Popovitsi c. Grecia, 14 gennaio 2010)

Art. 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Controllo sulla corrispondenza dei detenuti in regime di applicazione dell'art. 41-bis – Corrispondenza diretta al proprio difensore (Montani c. Italia, 19 gennaio 2010)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Esercizio dei poteri di fermo e perquisizione personale in assenza di un ragionevole sospetto di reato (Gillan e Quinton c. Regno Unito, 12 gennaio 2010)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Accesso ai dati personali inclusi nel sistema informativo Schengen (Dalea c. Francia, 2 febbraio 2010)

Art. 9

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione - Condanna penale per avere indossato abiti di una comunità religiosa in luogo pubblico (Ahmet Arslan e altri c. Turchia, 23 febbraio 2010)

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione - Menzione delle convinzioni religiose sulla carta di identità (Sinan Işik c. Turchia, 2 febbraio 2010)

Art. 10

Libertà di espressione – Controllo dell'amministrazione penitenziaria su pubblicazioni dei detenuti dirette all'esterno (Nilsen c. Regno unito, 9 marzo 2010)

Art. 12

Diritto al matrimonio – Divieto per cittadini detenuti (Frasik c. Polonia e Jaremowicz c. Polonia, 5 gennaio 2010)

Art. 14

Divieto di discriminazione – Amnistia – Applicazione ai soli cittadini (Sommer c. Italia, 23 marzo 2010)

Protocollo addizionale n. 7

Art. 4

Divieto di bis in idem – Duplice perseguimento in sede amministrativa e penale (Tsonev contro Bulgaria, 14 gennaio 2010)

Art. 1

Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione.

Giurisdizione – Cattura di nave in alto mare – Responsabilità

Grande Camera, Medvedyev e altri c. Francia, 29 marzo 2010

In relazione all'arresto dei ricorrenti, facenti parte di un equipaggio di un cargo battente bandiera cambogiana, intercettato in alto mare dalle autorità francesi, previa intesa con lo Stato di bandiera, in quanto sospettato di traffico di droga, la Corte ha ritenuto la responsabilità, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione, della Francia, tenuto conto dell'esistenza di un controllo assoluto ed esclusivo esercitato da tale Stato sul cargo e sul suo equipaggio dal momento della sua intercettazione in alto mare, in maniera continua ed ininterrotta.

Art. 3

Divieto di tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.

Art. 3

Divieto di tortura – Divieto di trasferimento di detenuti verso Paesi che applicano la pena di morte — Conflitto con obblighi pattizi.

Al-Saadoon e Mufdhi c. U.K., 2 marzo 2010

Con riferimento al trasferimento alle autorità irachene di 2 detenuti tenuti in custodia in Iraq dalle autorità inglesi, la Corte europea aveva emesso ai sensi dell'art. 39 della Convenzione una misura provvisoria per evitare il rischio di una violazione dell'art. 3 (divieto della pena capitale). I ricorrenti erano stati arrestati nel 2003 dopo l'intervento della Forza Multinazionale dal contingente del Regno Unito per l'omicidio di 2 soldati inglesi. Nel 2006 il caso fu trasferito alle autorità locali che lo qualificarono come crimine di guerra, punito secondo la legge irachena con la pena di morte. Le autorità irachene chiesero di seguito anche il trasferimento dei detenuti. Le Corti inglesi, pur ammettendo il rischio dell'applicazione della pena capitale, ritennero che sino alla scadenza del mandato Onu (31 dicembre 2008), il Regno Unito non disponeva di autonomi poteri di giurisdizione, ma agiva come "agente" delle autorità irachene e che pertanto esisteva un obbligo internazionale di restituire i detenuti in custodia alle autorità locali, salvo che il trasferimento non avesse esposto i detenuti ad un crimine contro l'umanità o alla tortura. Le Corti inglesi ritennero che la pena di morte non rientrasse in tale limite e pertanto respinsero i gravami dei ricorrenti. Nonostante l'intervento della Corte europea ex art. 39, le autorità britanniche disposero egualmente il trasferimento all'indomani prima della scadenza del mandato Onu.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 della Convenzione, la Corte ha osservato che la pena di morte anche se alla stesura della stessa non fu considerata contraria ai diritti fondamentali dell'uomo, fu abolita dai due successivi Protocolli, ratificati anche dal Regno Unito, sia in tempo di guerra (Prot. n. 6) che di pace (Prot. n. 13). L'ampia adesione degli Stati ai due Protocolli dimostra che l'art. 2 della Convenzione, che sancisce il diritto alla vita, deve considerarsi comprensivo anche del divieto della pena capitale. Non solo, tale divieto va connesso anche all'art. 3, in quanto la pena di morte comporta non solo conseguenze sul piano fisico, ma gravi sofferenze psichiche al condannato in relazione alla prospettiva della sua futura esecuzione. Sotto tale profilo, i ricorrenti, il cui processo è ancora in corso in Iraq, hanno patito tale sofferenza dal momento in cui il loro procedimento penale fu trasferito alle autorità irachene. Quanto agli obblighi internazionali invocati dal Regno Unito, la Corte ha ricordato che non è consentito agli Stati parte di sottoscrivere accordi internazionali che comportino la violazione di obbligazioni nascenti dalla Convenzione europea, specialmente quando si tratti della pena di morte o di altra grave ed irreversibile offesa. In ogni caso, ha rilevato che il Regno Unito non ha tentato neppure di negoziare con l'Iraq un accordo per prevenire, attraverso "assicurazioni obbligate", il rischio dell'applicazione della pena di morte. Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha condannato il Regno Unito per la violazione dell'art. 3 e dell'art. 13 e 34 (in relazione all'inosservanza dell'ordine provvisorio emesso dalla Corte) e ha imposto ex art. 46 al Governo inglese di mettere fine prima possibile alle sofferenze dei ricorrenti, adottando ogni possibile via per ottenere dal governo iracheno un'assicurazione di non applicazione della pena di morte.

Art. 3

Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Detenzione amministrativa di minori richiedenti asilo.

Muskhadzhiyeva ed altri c. Belgio, 19 gennaio 2010

La Corte europea ha condannato il Belgio per la violazione dell'art. 3 della Convenzione, in relazione all'inadeguatezza di un centro di permanenza temporanea, situato vicino all'aeroporto di Bruxelles, ad ospitare quattro minori (nati tra il 2000 ed il 2006) e la madre, in fuga da Grozny, in Cecenia. Essi presentavano domanda di asilo in territorio belga e le autorità polacche si dichiaravano pronte a prenderli in carico; ai ricorrenti veniva dunque notificata la decisione di rifiuto del permesso di soggiorno, con contestuale ordine di lasciare il territorio belga, nonché la decisione di trattenere gli stessi in un luogo determinato, ai fini della loro successiva consegna alle autorità polacche. Organizzazioni indipendenti, tuttavia, avevano già denunciato l'inadeguatezza del centro ad ospitarvi dei bambini, e i controlli effettuati da "Medici senza frontiere" avevano riscontrato nei minori gravi sintomi psicologici e psicotraumatici, sottolineando la necessità di allontanarli dal centro in modo da evitare ulteriori danni, in considerazione del progressivo peggioramento del loro stato psicologico; ciò nonostante, gli stessi sono rimasti per oltre un mese nelle relative strutture. Sebbene i bambini della ricorrente non siano stati separati dalla madre, questa circostanza non è stata ritenuta sufficiente dalla Corte europea per esimere le autorità belghe dal loro obbligo di tutelare i minori e di adottare misure adeguate in relazione agli obblighi positivi derivanti dall'articolo 3 Convenzione. Al riguardo, infatti, la Corte ha osservato che i quattro minori avevano all'epoca dei fatti sette mesi, tre anni e mezzo, cinque anni e sette anni, e che l'età di almeno due di loro era tale da consentire ai medesimi di rendersi conto dell'ambiente circostante. Richiamandosi sul punto al testo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 - ed in particolare all'articolo 22, che esorta gli Stati parti ad adottare misure adeguate affinché un minore richiedente lo status di rifugiato possa beneficiare di protezione ed assistenza umanitaria, sia nel caso in cui si trovi solo, sia nel caso in cui sia accompagnato dai genitori - ed in considerazione della tenera età dei minori, della durata della detenzione e del loro stato di salute, diagnosticato da certificati medici redatti durante la relativa detenzione, la Corte europea ha ritenuto che nel caso di specie sia stato raggiunto il livello minimo di gravità previsto ai fini della sussistenza di una violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Art. 5

Diritto alla libertà e alla sicurezza

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
 - a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
 - b) se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l'esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;
 - c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;
 - d) se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
 - e) se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
 - f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.
2. Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.
3. Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l'istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza.
4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.
5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

Art. 5 § 1

Privazione della libertà - Nei modi previsti dalla “legge” – Inseguimento e cattura di nave straniera in alto mare – Stati non facenti parte alle convenzioni internazionali in materia – Autorizzazione dello Stato di bandiera – Sufficienza – Condizioni

Grande Camera, Medvedyev e altri c. Francia, 29 marzo 2010

Il caso sottoposto alla Corte riguardava un'operazione di inseguimento e cattura in alto mare di una nave, battente bandiera cambogiana, da parte delle autorità francesi.

La Corte europea aveva nel luglio 2008 condannato la Francia per la violazione dell'art. 5, par. 1 della Convenzione in relazione all'arresto dei ricorrenti, facenti parte di un equipaggio formato da ucraini, rumeni, greci e cileni, di un cargo battente bandiera cambogiana, intercettato in alto

mare dalle autorità francesi, previa intesa con lo Stato di bandiera, in un'operazione di contrasto al traffico illecito di droga traffico di droga.

I ricorrenti avevano dedotto l'illegalità dell'operazione di intercettazione e cattura da parte delle autorità francesi e pertanto della loro privazione di libertà.

La Grande Camera ha in primo luogo ribadito l'applicabilità al caso dell'art. 5 della Convenzione, in quanto costituisce "privazione della libertà" il fatto che i ricorrenti siano stati sottoposti al controllo delle forze militari speciali francesi durante tutta la traversata verso il porto francese, con l'imposizione della navigazione forzata.

Quanto alle norme internazionali che consentivano l'operazione di cattura in alto mare, i ricorrenti avevano contestato l'applicabilità della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (che all'art. 111 riconosce allo Stato costiero il « diritto di inseguimento » in alto mare d'una nave straniera) e della Convenzione di Vienna sugli stupefacenti, poiché la Cambogia non era parte a tali Convenzioni, né poteva ritenersi vigente una norma consuetudinaria che autorizzasse la Francia ad intervenire su di una nave straniera per contrastare il traffico di stupefacenti.

Tale deduzione è stata ritenuta fondata dalla Corte. In assenza di norme internazionali pattizie, al caso doveva applicarsi il principio internazionale della giurisdizione esclusiva della legge della bandiera. Peraltro, la Corte ha constatato che la Cambogia aveva autorizzato, con una nota verbale, l'intervento francese di intercettazione, controllo e perseguimento. Tuttavia la nota di autorizzazione – a suo avviso – non era sufficientemente precisa quanto alla sorte dei ricorrenti, ovvero se la possibilità di procedere al loro arresto costituisse un potere « chiaramente definito » ai sensi della giurisprudenza della Corte. Difettava pertanto nel caso di specie quella « prevedibilità » della legge che sta alla base della privazione della libertà ai sensi dell'art. 5 della Convenzione europea. Non era stato dimostrato invero che esistesse una prassi corrente e continua tra la Cambogia e la Francia nella lotta contro il traffico di stupefacenti in alto mare riguardante le navi battenti bandiera cambogiana, mentre il ricorso ad un accordo ad hoc con una nota verbale, in mancanza di qualsiasi trattato o accordo bilaterale o multilaterale che coinvolgesse questi due Stati in maniera permanente, attestava il carattere del tutto eccezionale o, quanto meno, limitato della misura di cooperazione adottata nel caso di specie. Ad ogni modo, la Corte ha precisato che per un imputato la prevedibilità di essere perseguito per traffico di stupefacenti non può confondersi con la prevedibilità della norma legale su cui si fonda l'intervento. In caso contrario, ogni attività che può essere qualificata reato dal diritto interno dispenserebbe gli Stati dall'obbligo che incombe loro di adottare norme aventi i requisiti richiesti, in particolare rispetto all'articolo 5 § 1 della Convenzione e, pertanto, quest'ultimo sarebbe privato della sua sostanza. Sulla base di tali considerazioni e tenuto conto che soltanto un'interpretazione in senso stretto è compatibile con lo scopo e l'oggetto dell'articolo 5 § 1, la Corte ha affermato che la privazione di libertà subita dai ricorrenti dal momento dell'ispezione fino all'arrivo della nave al porto francese non era "regolare", per mancanza di una base legale avente i requisiti richiesti per soddisfare il principio generale della certezza del diritto.

La Corte infine ha colto l'occasione per sottolineare l'insufficienza del quadro normativo in tema di lotta al traffico di stupefacenti, auspicando un'evoluzione del diritto pubblico internazionale che sancisca il principio secondo il quale tutti gli Stati abbiano competenza in deroga alla regola dello Stato di bandiera, così da applicare una regola già esistente da tempo per il fenomeno della pirateria.

Art. 5 § 3

Privazione della libertà – Diritto ad essere tradotti al più presto dinanzi a un giudice

Grande Camera, Medvedyev e altri c. Francia, 29 marzo 2010

Sempre relativamente all'operazione riguardante la nave cambogiana intercettata in alto mare dalle autorità francesi, i ricorrenti avevano dedotto la violazione dell'art. 5, par. 3 della Convenzione in quanto, avvenuta la cattura della nave il 13 giugno 2002, venivano portati davanti ad un giudice francese solo il successivo 26, al loro arrivo al porto francese, quando tra l'altro erano stati posti in stato di fermo. La presentazione davanti alla autorità giudiziaria era avvenuta circa da otto a nove ore dopo la formalizzazione del loro fermo. La Corte ha escluso la violazione della Convenzione, in quanto il ritardo era dovuto al tempo necessario di navigazione tra il luogo dell'intercettazione (Capo Verde) e le coste francesi e che il periodo da otto a nove ore era compatibile con la nozione "al più presto" enunciata all'articolo 5 § 3 e con la giurisprudenza della Corte.

Art. 6

Diritto ad un processo equo

1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
 - a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
 - b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
 - c) difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
 - d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a scarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
 - e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.

Art. 6 § 1

Equo processo – Accesso alla giustizia - Patteggiamento in sede di udienza preliminare –Ruolo della parte offesa

Mihova c. Italia, 30 marzo 2010

La ricorrente aveva presentato una denuncia per le molestie subite dalla figlia minore. Il procedimento penale a carico dell'imputato fu poi chiuso con il patteggiamento in sede di udienza preliminare. La ricorrente ricorse per cassazione avverso tale provvedimento, lamentando di non essere stata informata della data dell'udienza preliminare. La Corte di cassazione (Sez. VII, 16 aprile 2008, n. 6250) dichiarò il ricorso irricevibile perché la parte lesa, non costituita parte civile, non è legittimata all'impugnazione. Di seguito, la ricorrente ha instaurato un procedimento civile nei confronti l'imputato. Davanti ai giudici di Strasburgo, la ricorrente ha lamentato di non aver potuto contestare la pena, secondo lei troppo mite, inflitta all'imputato. La Corte europea ha ritenuto inapplicabile al caso di specie l'art. 6 della Convenzione, in quanto la ricorrente mirava ad esercitare nel processo penale una azione con finalità repressiva ovvero il diritto alla "vendetta privata" che, di per sé, non è garantito dalla Convenzione. In ogni caso, la Corte ha osservato che il fatto che il diritto interno non consente alla parte lesa di poter partecipare al patteggiamento, sollecitando l'applicazione di una pena più

severa, non è in contrasto con la Convenzione. Inoltre, l'accesso al tribunale le era stato garantito con l'opportunità di instaurare un processo civile contro l'imputato.

Art. 6 § 1

Equo processo - Pubblicità dell'udienza nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione

Bongiorno e altri c. Italia, 5 gennaio 2010

La Corte - richiamando gli analoghi precedenti *Bocellari e Rizza c. Italia* del 2007 e *Pierre c. Italia* del 2008 - ha constatato la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione, osservando preliminarmente che lo svolgimento in camera di consiglio delle procedure che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione, sia in primo grado che in appello, è espressamente previsto dall'articolo 4, comma 6, della legge n. 1423 del 1956 e che le parti non hanno, in tal caso, la possibilità di chiedere e di ottenere una pubblica udienza. Tra l'altro, questo tipo di procedura riguarda l'applicazione di provvedimenti di confisca di beni e di capitali, il che mette direttamente e sostanzialmente in questione la situazione patrimoniale della persona interessata. In questa prospettiva, pertanto, non si può sostenere che il controllo del pubblico non sia una condizione necessaria per garantire il rispetto dei diritti dell'interessato. Pur riconoscendo, dunque, che la presenza di alcuni interessi superiori e l'alto grado di tecnicità possano a volte entrare in gioco in questo tipo di procedimenti, la Corte ha ritenuto essenziale - tenuto conto in particolare della posta in gioco nelle procedure relative all'applicazione delle misure di prevenzione e degli effetti che possono produrre sulla situazione personale delle persone coinvolte - che le persone interessate si vedano almeno offrire la possibilità di chiedere una pubblica udienza dinanzi alle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti d'appello. A seguito della pronuncia in esame, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 93 dell'8 marzo 2010, proprio richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte europea nella sentenza *Bongiorno* e nei su menzionati precedenti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), per violazione dell'art. 117, comma primo Cost., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica. La stessa Corte costituzionale ha peraltro precisato, nel corpo della motivazione, che in conformità alle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, resta fermo il potere del giudice di disporre che si proceda in tutto o in parte senza la presenza del pubblico in rapporto a particolarità del caso concreto, che facciano emergere esigenze di tutela di valori contrapposti, nei limiti in cui, a norma dell'art. 472 cod. proc. pen., è legittimato lo svolgimento del dibattimento penale a porte chiuse. Sotto altro profilo, tuttavia, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha escluso che la procedura relativa alla confisca di prevenzione costituisca una sanzione indeterminata, sproporzionata e contraria all'articolo 1 del Protocollo n° 1 della Convenzione, osservando come il fenomeno della criminalità organizzata abbia raggiunto, in Italia, dimensioni davvero preoccupanti, e che i guadagni smisurati che le associazioni di stampo mafioso ricavano dalle loro attività illecite danno loro un potere la cui esistenza mette in discussione la supremazia del diritto nello Stato. Ne consegue che i mezzi adottati per combattere questo potere economico, ed in particolare quello della confisca in esame, possono risultare indispensabili per poter efficacemente combattere tali associazioni (analogamente, v. *Arcuri e tre altri c. Italia* (dec.), n. 52024/99, 5 luglio 2001; *Riela e altri c. Italia* (dec.), n. 52439/99, 4 settembre 2001; *Raimondo c. Italia* del 22 febbraio 1994, serie A no 281-A, p. 17, § 30).

Art. 6 § 1

Equo processo - Pubblicità dell'udienza nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione

Leone c. Italia, 2 febbraio 2010

La Corte europea dei diritti dell'uomo, confermando l'orientamento inaugurato dalla pronuncia adottata il 13 novembre 2007 nel caso Bocellari e Rizza contro Italia e proseguito dalle successive decisioni emesse l'8 luglio 2008, nel caso Pierre ed altri contro Italia, e il 5 gennaio 2010, nel caso Bongiorno e altri contro Italia (vedi sopra), ha affermato che costituisce violazione dell'art. 6, § 1, della Convenzione la mancata previsione della possibilità per l'interessato di chiedere e ottenere l'udienza pubblica nelle procedure per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, in primo grado e in grado di appello.

Art. 6 § 1

Equo processo – Ricorsi promossi davanti alle autorità giudiziarie avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 41-bis della l. n. 354/1975 – Inammissibilità per mancanza di interesse.

Mole c. Italia, 12 gennaio 2010

La Corte, dopo avere respinto, perché manifestamente infondati, i motivi di ricorso relativi alla violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione, ha ribadito che la mancanza di qualsiasi decisione sul merito dei ricorsi promossi avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 41-bis della l. n. 354/1975, annullando l'effetto del controllo giurisdizionale sui provvedimenti medesimi, costituisce violazione del diritto ad un equo processo, sotto il profilo del diritto all'esame del merito dei ricorsi, tutelato dall'art. 6, par. 1, della Convenzione (analogamente, v. Enea c. Italia [GC], n. 74912/01, 17 settembre 2009). Nella fattispecie, la violazione dell'articolo 6, par. 1, è scaturita da una decisione di rigetto per perdita di interesse all'esame del reclamo, a causa dello scadere del termine di validità del decreto ministeriale impugnato. Il Governo aveva affermato che il fatto di aver superato il termine di dieci giorni previsto dalla legge sull'ordinamento penitenziario non poteva essere considerato un'omissione al dovere di controllo giurisdizionale. Il tribunale di sorveglianza avrebbe comunque deliberato entro termini ragionevoli, tenuto conto del tempo necessario per l'istruzione delle cause, ed il ritardo nella risposta non avrebbe causato un diniego di accesso ad un tribunale. La Corte ha tuttavia ritenuto di non doversi discostare dal suo precedente orientamento giurisprudenziale, osservando che il 19 giugno 2002 il ricorrente aveva presentato un reclamo avverso il decreto del 17 giugno 2002 e che con decisione in data 21 marzo 2003 il tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo in quanto il decreto in questione era scaduto. In occasione del precedente su menzionato, infatti, la Corte aveva osservato che se il semplice superamento di un termine legale certamente non costituisce una violazione del diritto garantito, tuttavia il tempo necessario per l'esame di un ricorso può minarne l'efficacia, e....."se la legge applicabile prevede per la decisione un termine di soli dieci giorni, da una parte è per la gravità degli effetti del regime speciale sui diritti del detenuto e, dall'altra parte, per la limitata validità temporale della decisione impugnata" (v. i §§ 82 e 83 della pronuncia Enea c. Italia, nonché la sentenza Viola c. Italia, n. 8316/02, § 55, 29 giugno 2006).

Art. 6 § 1

Equo processo – Ricorsi promossi davanti alle autorità giudiziarie avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 41-bis della l. n. 354/1975 – Inammissibilità per mancanza di interesse.

Barbaro c. Italia, 16 febbraio 2010

Nello stesso filone della sentenza Mole si pone anche questa pronuncia della Corte, che ha affermato che costituisce violazione dell'art. 6, § 1, della Convenzione il ritardo nella decisione sul reclamo proposto avverso la proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis

dell'Ordinamento penitenziario, quando esso si protragga in misura tale da privare di significato il controllo esercitato dal giudice sul decreto del Ministro della Giustizia. Nel caso di specie, il tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo dell'interessato tre mesi dopo la sua proposizione, e la Corte di Cassazione, decidendo un anno dopo l'adozione del decreto ministeriale di proroga, aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, essendo scaduto il periodo di efficacia del medesimo provvedimento (pari a sei mesi). Sul punto, la Corte europea ha premesso che il semplice superamento di un termine previsto dalla legge non costituisce violazione del diritto garantito, ma ha al contempo rilevato che il tempo necessario all'esame di un ricorso può comprometterne l'efficacia (come già evidenziato nella pronuncia emessa il 17 settembre 2009 nel caso Enea contro Italia), ed ha concluso che, nel caso di specie, l'assenza di qualsiasi decisione sul merito ha privato del suo significato il controllo esercitato dal giudice sul decreto del Ministro della Giustizia. La Corte europea ha altresì osservato che, se la legge applicabile prevede un termine di decisione di dieci giorni, ciò dipende, da un lato, dalla gravità degli effetti del regime speciale sui diritti del detenuto, e d'altro lato, dalla validità limitata nel tempo della decisione contestata. Si è pertanto ravvisata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

Art. 6 § 1

Equo processo - Utilizzazione in giudizio delle dichiarazioni autoincriminanti rese dalla persona sospettata di reato in occasione di un controllo stradale

18 febbraio 2010, Zaichenko c. Russia

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che costituisce violazione dell'art. 6, § 1, della Convenzione la condanna penale fondata su dichiarazioni autoincriminanti rese dall'imputato davanti alla polizia, senza essere informato preventivamente che poteva avvalersi del diritto al silenzio. Nel caso di specie, il ricorrente era stato fermato, nel corso di un controllo stradale, dagli agenti di polizia che stavano indagando sul furto di carburante perpetrato in danno del suo datore di lavoro. A seguito del rinvenimento di due taniche di carburante a bordo della vettura del ricorrente, gli agenti lo interrogavano sul posto, senza renderlo edotto dei suoi diritti e inducendolo a sottoscrivere un verbale di ispezione, nel quale riconosceva che il carburante proveniva dal suo veicolo di servizio. Al ricorrente veniva successivamente chiesto di firmare una dichiarazione scritta in cui ammetteva di avere sottratto il carburante per uso personale e affermava di essere stato reso edotto del suo diritto di astenersi dal rendere dichiarazioni autoincriminanti. Il ricorrente veniva accusato di furto e rinviato a giudizio. Nel corso del processo il giudice non ammetteva la produzione di una fattura addotta dal ricorrente per dimostrare che in realtà aveva acquistato il carburante, e respingeva altresì la testimonianza di due testi della difesa, che reputava troppo vicini al ricorrente e quindi non credibili. Il ricorrente veniva condannato a una pena detentiva con la sospensione condizionale.

La Corte europea ha ritenuto che, essendo il ricorrente raggiunto da sospetti di colpevolezza, sulla polizia gravasse l'obbligo di informarlo che egli poteva avvalersi del diritto di non rispondere e del privilegio contro l'autoincriminazione sin dal momento in cui egli rendeva le dichiarazioni riportate nel verbale di ispezione, che sarebbero poi state utilizzate come prova a suo carico. Tale violazione, verificatasi nel corso delle indagini, non aveva trovato alcun rimedio nella fase del giudizio, in cui non era stato motivato adeguatamente il rigetto delle obiezioni prospettate dall'imputato per contestare l'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali, specialmente alla luce della debolezza del restante materiale probatorio addotto dall'accusa. La condanna del ricorrente è stata ritenuta fondata sulle dichiarazioni da lui rese alla polizia senza essere informato del suo diritto a non autoincriminarsi. Si è pertanto ravvisata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

Art. 6 § 1

Equo processo – Rifiuto di sospendere l'esecuzione di una pena, basato sull'appartenenza ad una minoranza

Paraskeva Todorova c. Bulgaria , 25 marzo 2010

Alla ricorrente, appartenente alla comunità rom, veniva rifiutata la concessione della sospensione della pena. La questione affrontata dalla Corte europea riguardava la legittimità della valutazione effettuata dal giudice nazionale, basata sull'origine rom dell'interessata e sulla percezione diffusa di impunità nella società nel caso di appartenenti a minoranze, per i quali la condanna con sospensione della pena non rappresentava una condanna. La Corte ha ritenuto che una siffatta valutazione contrastasse con gli art. 6 e 14 della Convenzione, in quanto la ricorrente era stata sottoposta ad una disparità di trattamento basata sulla sua appartenenza etnica, a causa dell'ambigua motivazione della decisione, con la quale i tribunali hanno inflitto una pena detentiva effettiva, mentre nessuna circostanza obiettiva legittimava tale situazione. La Corte ha colto l'occasione per ricordare il carattere prioritario dello sradicamento del razzismo dalle società multiculturali europee.

Art. 6 § 1

Equo processo – Decisioni sull'accesso ai dati personali inclusi nel sistema informativo Schengen – Inapplicabilità dell'art. 6

Dalea c. Francia, 2 febbraio 2010

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che disciplina interna che limiti la possibilità, per i privati, di avere accesso diretto, e di far apportare rettificazioni, ai dati personali contenuti nella banca dati del sistema informativo Schengen, non determini una violazione degli artt. 6 e 8 della Convenzione. Nel caso di specie, si trattava di un cittadino rumeno che si era visto rifiutare un visto per recarsi in Germania e, successivamente, un visto per recarsi in Francia, in quanto era stato segnalato dalle autorità francesi nella banca dati del sistema informativo Schengen ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. Il ricorrente lamentava la violazione dei principi del "processo equo" e della tutela della vita privata (sul punto v. *infra sub* 8), rilevando di non avere ottenuto la comunicazione delle informazioni a lui relative contenute nella banca dati della sezione nazionale francese del sistema informativo Schengen e la loro rettifica o cancellazione. La Corte europea ha respinto il ricorso, rilevando, anzitutto, che la procedura prevista dal diritto francese per consentire alle persone interessate di accedere ai loro dati personali contenuti nella banca dati Schengen e, eventualmente, farli rettificare o cancellare, è strettamente connessa con la disciplina relativa all'ingresso e al soggiorno degli stranieri, in particolare con le procedure di rilascio dei visti. In proposito, la Corte ha affermato che le decisioni relative all'ingresso, al soggiorno e all'allontanamento degli stranieri non danno luogo a controversie su diritti ed obblighi di natura civile né riguardano la fondatezza di un'accusa in materia penale, ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, e non rientrano quindi nel campo di applicazione di questa disposizione.

Art. 6 §1

Art. 6 §3

Equo processo – Crimini contro l'umanità commessi durante la seconda guerra mondiale – Irragionevole ritardo nell'avvio del procedimento penale

Equo processo – Crimini contro l'umanità commessi durante la seconda guerra mondiale – Impossibilità di provare la propria innocenza a causa del passaggio del tempo

Equo processo – Impossibilità di interrogare un testimone a carico sentito per rogatoria internazionale

Sommer c. Italia, 23 marzo 2010

Per i gravi crimini commessi in Italia alla fine della seconda guerra mondiale, ed in particolare per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 12 agosto 1944, nel 1947 fu avviato un procedimento penale ad un comandante di un'unità delle SS che si concluse solo nel 2005 con la sua condanna, confermata nei gradi successivi (v. Cass. Sez. I, 8 novembre 2007, n. 4060).

Il ricorrente lamentava davanti alla Corte europea l'irragionevole ritardo nell'apertura del processo. A tal riguardo, la Corte, mentre si è dichiarata incompetente a conoscere le doglianze fondate su fatti avvenuti prima del 1 agosto 1973 (data dell'entrata in vigore del diritto al ricorso individuale in Italia), ha rilevato che l'indagine avviata nel 1947 non aveva portato, all'epoca, ad un atto di accusa nei confronti del ricorrente, che veniva invece formulato nel 1992, quando il ricorrente fu informato dell'apertura delle indagini a suo carico. Quindi ai fini della violazione dell'art. 6 per il lamentato ritardo occorre aver riguardo al momento in cui l'inchiesta ha avuto ripercussioni importanti sulla situazione del ricorrente. Di conseguenza, per i fatti antecedenti al 1992 non sussiste violazione..

Il ricorrente deduceva altresì la violazione dell'art. 6, par. 3 d) per l'impossibilità di interrogare l'unico testimone a carico, in quanto ascoltato per rogatoria in base alla procedura prevista dalla Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959. La Corte ha escluso la violazione in quanto il difensore del ricorrente era stato messo nelle condizioni di poter partecipare all'escussione del testimone ed esercitare il diritto di difesa, ai sensi della Convenzione del 1959 e del diritto interno. Peraltro, le dichiarazioni del testimone non costituivano l'unico elemento di prova sul quale i giudici hanno fondato la condanna del ricorrente.

Altra doglianza riguardava l'impossibilità di reperire prove a discarico sessant'anni dopo lo svolgimento dei fatti, attesa l'imprescrittibilità dei crimini contestati. La Corte ha osservato che se la prescrizione ha la finalità di assicurare la sicurezza giuridica, gli obblighi derivanti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione impongono di reprimere i gravi attentati ai diritti ivi riconosciuti e di perseguirli in maniera effettiva. Pertanto, per i crimini contro l'umanità l'imprescrittibilità non appare contraria alla Convenzione. Conseguentemente, non viola l'art. 6 una limitazione dei diritti della difesa derivanti dalle difficoltà che dipendono inevitabilmente da un processo che si svolge decine di anni dopo la commissione dei fatti.

Art. 6 § 2

Presunzione di innocenza – Perseguimento penale di un pubblico funzionario basato sugli esiti di un rapporto redatto in sede disciplinare.

Poncelet c. Belgio, 30 marzo 2010

Il ricorrente, alto funzionario statale, fu sottoposto ad un'inchiesta amministrativa su per alcuni appalti pubblici. L'ispettore, ritenendo che nella loro esecuzione fossero state commesse irregolarità, trasmise alla procura diversi verbali dai quali emergeva un atteggiamento apertamente ostile al ricorrente. Di seguito, venne avviata un'istruttoria per falsità e corruzione, ma il processo fu concluso per prescrizione, pur avendo constatato i giudici nazionali la violazione della presunzione di innocenza, La Corte europea ha ritenuto violato l'art. 6, par. 2 della Convenzione, in quanto il processo era stato avviato ed era proseguito nonostante la violazione della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa. Invero, stando alle conclusioni del tribunale, le considerazioni formulate dall'ispettore erano frutto dei suoi

pregiudizi e l'inchiesta era stata quindi condotta in violazione della presunzione d'innocenza e dei diritti della difesa.

Art. 6 § 3

Equo processo – Condanna basata su testimonianze ritrattate.

Orhan Çağan c. Turchia, 23 marzo 2010

In occasione del suo processo dinanzi alla Corte di sicurezza dello Stato, il ricorrente contestò la deposizione di un testimone - chiave. Quest'ultimo aveva ritrattato le sue deposizioni precedenti inviando una lettera e non comparso alle udienze alle quali era stato convocato. La Corte tuttavia decise che non occorreva più sentire nuovamente il testimone – chiave, poiché non comparso e non più rintracciabile al suo indirizzo, nonostante le ricerche, e dichiarò il ricorrente colpevole basandosi egualmente su tale testimonianza. La Corte europea ha ravvisato la violazione dell'art. 6 in quanto un nuovo esame di questo testimone era necessario, a seguito della ritrattazione e della completa modifica della sua versione dei fatti nel corso della procedura, di guisa che la rilevanza della sua deposizione precedente doveva ritenersi seriamente posta in discussione. La Corte, nel ribadire che non può pronunciarsi sulla valutazione della colpevolezza del ricorrente né sul valore probatorio di deposizioni controverse, ha osservato che tale valutazione è stata in gran parte basata su deposizioni accusatorie di un testimone-chiave poco attendibili in quanto ritrattate durante il procedimento. Pertanto, la mancata, nuova audizione di quella persona da parte della Corte di sicurezza dello Stato e la condanna del ricorrente pronunciata principalmente sulla base della testimonianza controversa hanno comportato una limitazione dei diritti della difesa del ricorrente incompatibile con le esigenze di un equo processo.

Art. 6 § 3

Equo processo – Assistenza gratuita di un interprete nella fase iniziale delle indagini

Diallo c. Svezia, 5 gennaio 2010

La Corte, nel ribadire che l'assistenza di un interprete deve essere garantita sin dall'inizio della fase investigativa, a meno che non sia dimostrato, alla luce delle particolari circostanze del caso, che sussistano motivi d'urgenza tali da rendere necessaria la limitazione di tale diritto, ha escluso che nel caso di specie fossero ravvisabili elementi di fatto idonei a ritenere che l'accesso ad un interprete fosse stato sistematicamente limitato. La ricorrente, infatti (una cittadina francese fermata all'atto dell'ingresso in Svezia con gr. 988 di eroina avvolti in due pacchetti e interrogata in lingua francese da un funzionario doganale che in seguito rilasciava deposizione a suo carico), aveva ricevuto, secondo la Corte, una sufficiente assistenza linguistica durante il primo interrogatorio presso gli uffici doganali e in seguito, nel corso di ulteriori interrogatori, era stato nominato un interprete autorizzato, sia nella fase preliminare, sia durante il processo.

Art. 6 § 3

Equo processo – Notificazione dell'atto di citazione a giudizio – Imputato irreperibile – Onere di comunicare di comunicare il proprio indirizzo.

Popovitsi c. Grecia, 14 gennaio 2010

La Corte ha esaminato un caso in cui la procedura di notificazione di un atto di citazione a giudizio, prevista per persone aventi un domicilio sconosciuto, aveva condotto ad un'inconsapevole condanna contumaciale, della quale la ricorrente era venuta a sapere solo quando a stessa era divenuta irrevocabile ed il suo ricorso per la restituzione in termini era stato respinto. Secondo la Corte, il fatto che la ricorrente fosse in possesso di un permesso di soggiorno con indicazione del domicilio dimostrava l'irragionevolezza della procedura seguita,

non potendosi ravvisare alcun obbligo per il cittadino, che ignori di essere oggetto di un procedimento giudiziario, di comunicare il proprio indirizzo all'autorità procedente. Il difetto di motivazione della decisione di rigetto dell'istanza di rimessione in termini – che si limitava ad affermare che l'autorità giudiziaria non era a conoscenza del domicilio (senza dar conto dei tentativi operati per localizzare l'imputata) – ha dunque privato la ricorrente della possibilità di presenziare e difendersi in un nuovo giudizio.

Art. 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Art. 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Controllo sulla corrispondenza dei detenuti in regime di applicazione dell'art. 41-bis – Corrispondenza diretta al proprio difensore
Montani c. Italia, 19 gennaio 2010

La Corte europea ha constatato la violazione dell'art. 8 della Convenzione, in relazione all'art. 18-ter della l. n. 354/1975, introdotto dalla l. n. 95/2004, poiché il controllo sulla corrispondenza dei detenuti in regime di applicazione dell'art. 41-bis non può essere esercitato sulle missive indirizzate al proprio difensore di fiducia ed agli organi internazionali competenti in materia di diritti umani.

Art. 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Esercizio dei poteri di fermo e perquisizione personale in assenza di un ragionevole sospetto di reato.

Gillan e Quinton c. Regno Unito, 12 gennaio 2010

La Corte europea ha riscontrato una violazione dell'art. 8 della Convenzione, condannando il Regno Unito in quanto né i poteri di autorizzazione e convalida, né quelli di fermo e perquisizione previsti dagli artt. 44 e 45 del Terrorism Act del 2000 erano stati sufficientemente circoscritti o accompagnati da adeguate forme di tutela giurisdizionale contro possibili abusi. Nel caso di specie, i ricorrenti lamentavano una violazione della loro vita privata da parte delle autorità di pubblica sicurezza inglesi, per essere stati (separatamente) fermati, perquisiti e trattenuti per circa mezz'ora sulla base delle disposizioni normative sopra citate, mentre si recavano ad una manifestazione di protesta contro una fiera di armi che si teneva nelle vicinanze. In virtù degli articoli 44-47 del Terrorism Act del 2000 gli alti funzionari della polizia hanno facoltà, qualora lo ritengano "opportuno per la prevenzione di atti di terrorismo", di concedere un'autorizzazione affinché qualsiasi agente di polizia in uniforme possa, entro un'area geografica delimitata, fermare e perquisire pedoni e veicoli con i relativi passeggeri. L'autorizzazione deve essere convalidata entro 48 ore dal Secretary of State e, in mancanza di tale convalida, cessa di avere effetto. L'autorizzazione è concessa per un periodo non superiore a ventotto giorni, che tuttavia è rinnovabile. I poteri conferiti tramite questa autorizzazione possono essere esercitati esclusivamente allo scopo di ricercare quegli "oggetti che potrebbero essere utilizzati in connessione con il terrorismo", ma non c'è bisogno che l'agente di polizia in questione abbia motivo di "sospettare la presenza di oggetti di questo genere". L'agente può chiedere alla persona sottoposta a perquisizione di togliersi copricapo, calzature, vestiti, guanti e, se ragionevolmente necessario, può infilare la mano dentro tasche, toccare l'interno di colletti, calzini, scarpe e ispezionare la capigliatura. La perquisizione avviene in luogo pubblico,


nel luogo in cui la persona è fermata o nelle sue immediate vicinanze. Il rifiuto di farsi perquisire costituisce reato punito con la pena della reclusione, con una multa o con entrambe. La House of Lords, adita in ultima istanza, dubitava che una perquisizione personale di tipo superficiale potesse essere considerata lesiva del diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, osservando che, anche qualora siffatta disposizione fosse ritenuta applicabile, il potere di fermo e perquisizione era comunque conforme al requisito di legittimità previsto dalla Convenzione, dal momento che gli agenti della polizia non erano liberi di agire arbitrariamente. I ricorrenti proponevano altresì azione di risarcimento danni dinanzi alla County Court, ma la loro domanda veniva respinta e non presentavano impugnazione avverso la decisione di rigetto. I ricorrenti, peraltro, non contestavano la conformità del fermo e della perquisizione alle disposizioni della legge del 2000, ma, al contrario, ponevano in questione la compatibilità generale del potere di fermo e perquisizione con la Convenzione europea dei diritti umani. La Corte europea ha ritenuto che le suddette disposizioni conferissero un potere discrezionale eccessivo alla polizia, sia relativamente all'autorizzazione del potere di fermo e perquisizione, sia con riguardo alla sua applicazione pratica. Secondo quanto osservato dalla Corte, infatti, non era stato dimostrato che le forme di tutela previste dalla legge nazionale fornissero adeguata protezione contro eventuali atti di ingerenza arbitraria. In primo luogo, in relazione alla fase dell'autorizzazione e convalida, la Corte rilevava che alti funzionari della polizia potevano autorizzare l'uso del potere di fermo e perquisizione, qualora lo ritenessero "opportuno" (e non "necessario"), allo scopo di prevenire atti di terrorismo, tanto che non era prevista alcuna valutazione in ordine alla proporzionalità della misura. In secondo luogo, anche se l'autorizzazione era soggetta a convalida entro 48 ore da parte del Secretary of State, non risultava che questi avesse mai negato la convalida o ridotto il periodo di durata dell'autorizzazione. Le previste restrizioni geografiche e temporali alle autorizzazioni non erano riuscite a svolgere alcun controllo reale, come ampiamente dimostrato dal fatto che l'autorizzazione per il Metropolitan Police District era stata continuamente rinnovata sulla base di un "programma permanente". In terzo luogo, le prospettive di impugnare un'autorizzazione erano scarse: sebbene sussistesse la possibilità di un controllo giurisdizionale, i poteri concessi alla polizia erano tali che i ricorrenti dovevano superare enormi ostacoli per dimostrare che l'autorizzazione e la convalida erano arbitrarie, oppure che configuravano un abuso di potere. Infine, per quanto riguarda il potere riconosciuto al singolo agente di polizia, la portata del potere discrezionale conferitogli era fonte di ulteriore preoccupazione. Anche se l'agente era obbligato, nel compiere la perquisizione, a rispettare le norme del Codice di Comportamento, tale Codice disciplinava essenzialmente il modo in cui il fermo e la perquisizione dovevano essere effettuati, ma non poneva restrizioni alla decisione dell'agente di procedere al fermo o alla perquisizione. La decisione, infatti, si basava solo su un'"impressione" o su un'"intuizione professionale" dell'agente in questione. Non solo egli non doveva dimostrare la sussistenza di un ragionevole sospetto, ma non era neppure necessario da parte sua sospettare nulla della persona fermata e perquisita. L'unica condizione da soddisfare era che la perquisizione venisse effettuata al fine di ricercare oggetti che potevano essere utilizzati in connessione con il terrorismo: una categoria così vasta che poteva comprendere molti degli oggetti che la gente porta normalmente con sé per strada.

Art. 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Accesso ai dati personali inclusi nel sistema informativo Schengen

Dalea c. Francia, 2 febbraio 2010

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che disciplina interna che limiti la possibilità, per i privati, di avere accesso diretto, e di far apportare rettificazioni, ai dati personali contenuti nella banca dati del sistema informativo Schengen, non determini una violazione dell'art. 8 della Convenzione. Come si è già detto sub art. 6 § 1, un cittadino rumeno si era visto rifiutare un visto per recarsi in Germania e, successivamente, un visto per recarsi in Francia, in quanto era stato segnalato dalle autorità francesi nella banca dati del sistema informativo Schengen ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. La Corte europea ha motivato la sua decisione, osservando, da un lato, che la normativa convenzionale non sancisce, come tale, alcun diritto di ingresso e di soggiorno in uno Stato di cui non si abbia la nazionalità; rilevando, dall'altro lato, che la interferenza nella vita privata in conseguenza dell'iscrizione dell'interessato nella banca dati Schengen da parte delle autorità francesi era prevista dalla legge e perseguiva il fine legittimo di tutelare la sicurezza nazionale.



Art. 9

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

Art. 9

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione - Condanna penale per avere indossato abiti di una comunità religiosa in luogo pubblico

Ahmet Arslan e altri c. Turchia, 23 febbraio 2010

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che costituisce violazione dell'art. 9 della Convenzione la condanna penale per avere indossato in luogo pubblico gli abiti di una comunità religiosa. Nel caso di specie, i ricorrenti, membri di una comunità religiosa, volendo partecipare ad una cerimonia religiosa organizzata presso la moschea, fecero il giro della città vestiti con la tenuta tipica della loro comunità. Al termine di incidenti verificatisi in quel giorno, essi furono arrestati con l'accusa di violazione della legge di contrasto al terrorismo. Successivamente, essi furono condannati in applicazione delle disposizioni della legge nazionale che puniscono il porto di alcune tenute di abbigliamento in luoghi pubblici aperti a tutti.

La Corte europea ha osservato che, in quanto membri di una comunità religiosa, i ricorrenti si ritenevano tenuti dalla loro religione a vestirsi in quel modo; la loro condanna per avere indossato quegli abiti ricade nel campo di applicazione dell'articolo 9 della Convenzione; dunque le decisioni giudiziarie hanno costituito un'ingerenza nella libertà di coscienza e di religione. Se fosse stata finalizzata a fare rispettare i principi laici e democratici, l'ingerenza avrebbe perseguito più scopi legittimi: il mantenimento della sicurezza pubblica, la difesa dell'ordine, nonché la tutela dei diritti e delle libertà altrui. Tuttavia, i ricorrenti erano semplici cittadini, non rappresentanti dello Stato nell'esercizio di funzioni pubbliche; pertanto essi non potevano essere sottoposti, in virtù di uno status ufficiale, ad un obbligo di discrezione nella manifestazione pubblica delle loro convinzioni religiose. Dato che essi sono stati condannati per l'abbigliamento che indossavano in luoghi pubblici aperti a tutti, quali pubbliche vie o piazze, non trova applicazione la disciplina relativa al porto di simboli religiosi in edifici pubblici, all'interno dei quali il rispetto della neutralità nei confronti delle credenze può prevalere sul libero esercizio del diritto di manifestare la propria religione. Inoltre, dagli atti non risultava che il modo in cui i ricorrenti avevano manifestato il loro credo con una tenuta d'abbigliamento ben precisa rischiasse di costituire una minaccia per l'ordine pubblico o una pressione sugli altri. Infine, non vi erano prove che i ricorrenti abbiano tentato di fare subire pressioni indebite ai passanti sulla pubblica via, mossi dal desiderio di diffondere le loro convinzioni religiose.

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte europea ha ritenuto che la violazione del diritto dei ricorrenti alla libertà di manifestare il loro credo religioso non fosse sufficientemente giustificata sotto il profilo dell'articolo 9.

Art. 9

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione - Menzione delle convinzioni religiose sulla carta di identità

Sinan Işık c. Turchia, 2 febbraio 2010

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che costituisce violazione dell'art. 9 della Convenzione la normativa interna che prevede la indicazione, obbligatoria o facoltativa, delle convinzioni religiose del soggetto sulla carta di identità.

In particolare, si è osservato che la menzione, obbligatoria o facoltativa, della religione del soggetto sulla carta di identità contrasta con il concetto di libertà di non manifestare la propria religione o convinzione; è in gioco, in questo caso, divulgazione di uno degli aspetti più intimi dell'individuo. Quando la carta d'identità comporti una voce dedicata alla religione, anche il fatto di lasciare in bianco tale voce assume inevitabilmente una connotazione ben precisa: i titolari di una carta d'identità priva dell'informazione relativa alla religione si distinguerebbero, contro la loro volontà e in virtù di un'ingerenza delle autorità pubbliche, dai titolari di una carta d'identità contenente l'indicazione delle loro convinzioni religiose.

Art. 10

Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario.

Art. 10

Libertà di espressione – Controllo dell'amministrazione penitenziaria su pubblicazioni dei detenuti dirette all'esterno

Nilsen c. Regno Unito, 9 marzo 2010

Il ricorrente, condannato all'ergastolo per omicidi seriali, aveva raccolto in una monografia le descrizioni dettagliate dei suoi crimini. L'istituto penitenziario tuttavia si era opposto alla sua pubblicazione, in quanto poteva causare grande afflizione alle vittime sopravvissute e alle famiglie delle vittime, nonché arrecare offesa al pubblico. Un'istanza del ricorrente avverso il provvedimento del carcere fu respinta in sede giudiziaria. La Corte europea ha ritenuto il ricorso infondato. Dovendo giudicare se il rifiuto alla pubblicazione costituisse a norma dell'art. 10 della Convenzione un'interferenza alla libertà di espressione, prescritta dalla legge e che ha perseguito lo scopo legittimo di tutela della salute o della morale o della reputazione o dei diritti altrui, la Corte ha notato, in primo luogo, che le relative disposizioni di diritto interno non potevano dirsi di per sé sproporzionate, in quanto un certo controllo sul contenuto delle comunicazioni esterne dei detenuti costituisce un ordinario e ragionevole requisito della detenzione e non è, di principio, incompatibile con l'articolo 10 della Convenzione. Quanto al contenuto del manoscritto, la Corte ha ritenuto che la pubblicazione di tali crimini per la mera soddisfazione personale del ricorrente costituisse un affronto alla dignità umana, uno dei valori fondamentali alla base della convenzione. L'interferenza pertanto rispondeva ad un preminente bisogno sociale ed era proporzionato agli obiettivi legittimi perseguiti.

Art. 12

Diritto al matrimonio

Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto.

Art. 12

Diritto al matrimonio – Divieto per cittadini detenuti

Frasik c. Polonia e Jaremovicz c. Polonia, 5 gennaio 2010

Con due analoghe decisioni, la Corte europea ha constatato la violazione del diritto a contrarre matrimonio a seguito del rifiuto, opposto dall'autorità giudiziaria polacca, di autorizzare il matrimonio in carcere ad un cittadino ivi detenuto in stato di custodia preventiva. La Corte ha osservato che il diritto al matrimonio non può essere limitato, a meno che non sussistano importanti considerazioni in ordine alla sicurezza del carcere o alla prevenzione di crimini e turbative dell'ordine pubblico. Nel caso di specie, le autorità polacche non avevano giustificato il loro rifiuto in tal senso, ma sulla base di considerazioni inerenti alla qualità e all'adeguatezza della relazione affettiva che avrebbe condotto il ricorrente a sposarsi: secondo il giudice di primo grado, infatti, l'autorizzazione del matrimonio avrebbe avuto un'influenza negativa sul processo di assunzione delle prove a carico del ricorrente, poiché la vittima (che lo aveva in precedenza denunciato per violenza sessuale e lesioni e che, successivamente, aveva affermato di essersi riconciliata con lui) avrebbe esercitato il proprio diritto di esonero dall'obbligo di testimonianza contro l'autore dei pretesi reati commessi in suo danno. La Corte Suprema, pur confermando la condanna a pena detentiva inflitta in primo grado al ricorrente, riteneva che il rifiuto di autorizzarne il matrimonio in carcere rappresentava una evidente violazione dell'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, concretando un'interferenza arbitraria e sproporzionata con il diritto al matrimonio del ricorrente. Secondo la Corte europea, analogamente, la violazione della Convenzione nel caso di specie era dovuta non tanto all'assenza di norme specifiche relative al matrimonio in stato di detenzione, quanto piuttosto all'assenza di misura nell'esercizio della discrezionalità da parte del giudice nazionale, la cui decisione non era riuscita a trovare un giusto compromesso tra i diversi interessi, pubblici e privati, in giuoco: ai sensi dell'art. 12, infatti, le autorità hanno il compito di garantire l'esercizio del diritto al matrimonio in conformità della legislazione nazionale (che deve essere comunque compatibile con la Convenzione), ma non di interferire con la decisione di una persona detenuta in carcere di stabilire un rapporto coniugale con una persona di sua scelta.

Art. 14

Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Art. 14

Divieto di discriminazione – Amnistia – Applicazione ai soli cittadini

Sommer c. Italia, 23 marzo 2010

Il ricorrente lamentava una discriminazione in quanto solo i cittadini italiani hanno potuto beneficiare di una amnistia prevista con Decreto Presidenziale n. 332 del 1966. Secondo la Corte, così come interpretato dai giudici interni, il decreto in questione crea una differenza di trattamento basata sulla nazionalità, ma tale scelta di limitare l'amnistia ai cittadini italiani si fonda su motivi obiettivi e ragionevoli, cioè la pacificazione nazionale tra i cittadini italiani nel contesto straordinario del dopoguerra. Il ricorso è stato pertanto ritenuto manifestamente infondato.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 7

Articolo 4

Diritto a non essere giudicato o punito due volte

1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.
3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Protocollo addizionale n. 7

Art. 4

Divieto di bis in idem – Duplice perseguimento in sede amministrativa e penale

Tsonev contro Bulgaria, 14 gennaio 2010

La Corte europea ha constatato la violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7, condannando la Bulgaria per avere giudicato il ricorrente due volte, con procedimento penale ed amministrativo, per lo stesso reato, la stessa condotta e gli stessi fatti. La Corte ha osservato, in particolare, che i fatti all'origine del ricorso – irrompere nell'appartamento di una persona e picchiarla – avevano costituito il motivo determinante sia di un'ammenda imposta dal sindaco, sia dell'incriminazione formulata dalla pubblica accusa. Non essendo stato presentato ricorso, la multa era divenuta definitiva ed i tribunali nazionali non avevano interrotto il procedimento penale, dal momento che la Corte suprema di quel Paese aveva costantemente ritenuto che potesse essere avviato un procedimento penale nei confronti di una persona già sanzionata all'interno di un procedimento amministrativo. La Corte europea, ai sensi dell'art. 41, ha stabilito un indennizzo di euro tremila al ricorrente per danni morali (sul divieto di doppio processo, analogamente, v., da ultimo, Grande camera, 10 febbraio 2009, Zolotuchin c. Russia, 14939/03).

Roma, 25 maggio 2010

Redattori: A. Balsamo, E. Calvanese, G. De Amicis

Il vice direttore
(Domenico Carcano)